

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 aprile 2009 —
Tailor/UAMI (Raffigurazione di una tasca sinistra)**

(Causa T-282/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario raffigurante una tasca sinistra — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricorso manifestamente infondato in diritto**»]

(2009/C 153/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert, K. Vanden Bossche e F. Schiwiek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 maggio 2007 (procedimento R 669/2006-1) relativo alla registrazione di un segno figurativo che rappresenta una tasca sinistra come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Tom Tailor GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 aprile 2009 —
Tailor/UAMI (Raffigurazione di una tasca destra)**

(Causa T-283/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario raffigurante una tasca destra — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricorso manifestamente infondato in diritto**»]

(2009/C 153/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert, K. Vanden Bossche e F. Schiwiek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 maggio 2007 (procedimento R 668/2006-1) relativo alla registrazione di un segno figurativo che rappresenta una tasca destra come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Tom Tailor GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

**Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat
International Foundation/Commissione**

(Causa T-45/09)

(2009/C 153/77)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Svezia) (rappresentanti: avv.ti L. Silbersky e T. Olsson)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1190/2008, nella parte che concerne la Al-Barakaat International Foundation;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento per un importo che viene determinato successivamente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani ⁽¹⁾, in forza del quale la ricorrente resta nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie conformemente al regolamento n. 881/2002 ⁽²⁾. Il regolamento n. 1190/2008 è stato adottato dopo la sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, contenente il nome della ricorrente.

A sostegno delle sue allegazioni la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: